

TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE II CIVILE -

----- *** -----

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Como, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dott. ssa Barbara Cao, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 1056/2018 RGL,

promossa da

, rappresentato e difeso dall'avv. to R. Palotti,

ricorrente

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dall'Avv. A. Del Gatto, giusta procura generale alle liti allegata alla memoria difensiva

resistenti

Conclusioni delle parti

Come da rispettivi atti da intendersi qui integralmente riportate.

Svolgimento del processo e Motivi della decisione

Con ricorso depositato il 5.11.2018 si rivolgeva al giudice del lavoro affinché, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Inps, fosse: 1) accertato e dichiarato il proprio diritto alla riliquidazione della pensione in godimento come da domanda amministrativa del 27.4.2015, da determinarsi escludendo dalla base di calcolo la minor contribuzione non necessaria all'acquisizione del diritto a pensione in conformità ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale; 2) condannato conseguentemente l'Istituto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, maggiorato di interessi e rivalutazione, con



ogni provvedimento consequenziale dalla data di collocamento in pensione (1.5.2009) e/o dalla diversa data ritenuta di giustizia. Con vittoria delle spese di lite.

Si costituiva in giudizio l'Inps e chiedeva il rigetto del ricorso avversario perché infondato in fatto e in diritto. In via subordinata chiedeva che fosse dichiarata decaduta la controparte dalla facoltà di richiedere qualsiasi differenza sui ratei di pensione afferenti a periodi risalenti ad oltre tre anni dalla presentazione dell'avversa domanda giudiziaria.

In ulteriore subordine chiedeva che fosse dichiarata prescritta ogni differenza sui ratei di pensione afferenti a periodi risalenti ad oltre cinque anni dalla notifica dell'avversa domanda giudiziaria.

Spiegava il ricorrente di essere titolare di pensione di anzianità categoria VO numero con decorrenza dal 1 maggio 2009.

In data 27 aprile 2015 presentava domanda di ricostituzione della pensione di vecchiaia, tramite il patronato di fiducia, Inca-Cgil di Como, chiedendo il ricalcolo della stessa in base alla sentenza 264/1994 della Corte Costituzionale.

L'istituto respingeva la domanda con comunicazione del 20 maggio 2015 e avverso tale provvedimento di rigetto il ricorrente presentava ricorso amministrativo rimasto senza esito.

Il presente giudizio ha quindi ad oggetto la richiesta della riliquidazione della pensione, previa esclusione dei periodi di contribuzione successivi al 2001, non necessari ai fini del perfezionamento del requisito contributivo minimo e comportanti, per effetto dell'abbassamento della retribuzione pensionabile, un importo della pensione inferiore a quello che gli sarebbe spettato ove avesse cessato l'attività lavorativa nel 2002.

La Corte Costituzionale, nella sentenza 30 giugno 1994 n. 264, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982 n. 297, *"nella parte in cui non prevede che, nel caso di esercizio durante l'ultimo quinquennio di contribuzione di attività lavorativa, meno retribuita da parte di un lavoratore che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata al*



raggiungimento dell'età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di minore retribuzione, in quanto non necessari ai fini del requisito dell'anzianità contributiva minima".

Come spiegato dal resistente a decorrere dal 1 gennaio 1993 la pensione calcolata con sistema retributivo è composta da due quote: I) la quota A relativa all'anzianità contributiva maturata sino al 31 dicembre 1992; II) la quota B relativa all'anzianità contributiva maturata dall'1 gennaio 1993 in poi.

Il calcolo della quota A della retribuzione giornaliera pensionabile viene ricavata dalla media delle migliori 540 retribuzioni giornaliere, tra tutte quelle versate e accreditate nell'arco dell'intera vita lavorativa. Le retribuzioni, per il periodo intercorrente tra l'1 gennaio 1957 e l'1 gennaio del quinto anno anteriore a quello di decorrenza della pensione sono rivalutate sulla base della variazione media annua dell'indice Istat del costo della vita.

Per il calcolo della quota B la retribuzione giornaliera pensionabile viene ricavata dalla media di un determinato numero di migliori retribuzioni ovvero di ultime retribuzioni a seconda del lavoratore appartenga al raggruppamento A, B o C. Le retribuzioni sono rivalutate secondo lo stesso criterio utilizzato per la quota A.

La quota A è riferita alle giornate versate e accreditate sino al 1992 e la quota B alle giornate versate e accreditate dall'1 gennaio 1993 alla decorrenza della pensione.

L'importo della pensione corrisponde alla somma delle due quote.

L'Inps ha innanzitutto eccepito l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ai sensi dell'articolo 47 d.p.r. 30 aprile 1970 numero 639 ritenendo che il termine triennale di decadenza previsto dalla norma in questione dovesse decorrere, alla luce della giurisprudenza insorta sul tema, dalla data di liquidazione del trattamento pensionistico avvenuta nel caso di specie l'1 maggio 2009.

In ogni caso l'istituto ha specificato che, in base alle circolari n. 133/1997 e n. 52/1995 dell'Inps, l'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 264/1994 invocata dalla controparte implicava che la portata della stessa andasse



circoscritta a quei lavoratori che avevano subito una riduzione della retribuzione contributiva nelle ultime 260 settimane di contribuzione.

Il rigetto della domanda formulata dalla parte in sede amministrativa era pertanto corretto e conforme a tali principi. In altri termini la diminuzione della retribuzione doveva essersi verificata nell'ultimo quinquennio di contribuzione e cioè in coincidenza con le ultime 260 settimane. Se la riduzione della retribuzione aveva avuto inizio anteriormente alle ultime 260 settimane, come avvenuto nel caso di specie, la sentenza della Corte Costituzionale sopra richiamata non era applicabile né conferente.

L'Inps eccepiva ancora la decadenza del ricorrente della facoltà di chiedere in ogni caso la liquidazione di differenze pensionistiche risalenti ad oltre tre anni dalla presentazione della propria domanda giudiziaria ai sensi dell'art. 38 D.L. n. 98/2011.

In via ulteriormente subordinata eccepiva comunque la prescrizione del diritto a ricevere differenze sui ratei di pensione anteriori di oltre cinque anni dalla presentazione dell'avversa domanda giudiziaria sempre ai sensi dell'articolo 38 del D.L. n. 98/2011 sopraccitato.

Quanto all'eccezione di decadenza formulata in via preliminare si richiama quanto sostenuto anche di recente dalla Suprema Corte sul tema, con ordinanza 19 giugno 2017 n. 15064, ove ha specificato e ribadito il principio secondo cui "la decadenza di cui al combinato disposto del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 e del D.L. n. 103 del 1991 art. 6, non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale è rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sé considerata ma solo l'adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto (Cass, sez. un., n. 12720 del 2009)". L'istituto non è dunque applicabile al caso di specie dove è stata richiesta la ricostituzione della pensione di vecchiaia in base al dettato della sentenza n. 264/1994 della Corte Costituzionale.

Quanto alla seconda eccezione di decadenza formulata dall'Inps ai sensi dell'articolo 38 del D.L. 6 luglio 2011 numero 98, la stessa norma non può essere



ritenuta di carattere retroattivo per tutte le ragioni indicate nella sentenza del Tribunale di Roma, sez. lav., 31 gennaio 2018 cui si rimanda anche ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c.. La norma in questione, infatti, fa decorrere il termine decadenziale dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte. La comunicazione di liquidazione della pensione all'odierno ricorrente è datata 7 maggio 2009, termine ben antecedente a quello dell'entrata in vigore della normativa succitata, in vigore dal 17 luglio 2011.

Ritenendo di dover pertanto entrare nel merito della questione, fatto salvo quanto si dirà sull'eccezione di prescrizione, va precisato, ai fini della decisione della causa, che il ricorrente ha dichiarato nei propri atti di aver raggiunto l'età pensionabile solo con la maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, fatto avvenuto il 24 agosto 2014 (col compimento di 66 anni tre mesi) e che solo da tale data poteva presentare la domanda avente ad oggetto il diritto alla ricostituzione della pensione in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 264/1994, proprio perché la ricostituzione poteva avvenire solo al compimento dell'età pensionabile.

Tali assunti non sono stati contestati dall'Inps che non ha neppure contestato che il ricorrente, al termine del 2001, aveva maturato i periodi di contribuzione necessari ai fini del perfezionamento del requisito contributivo minimo, chiedendo pertanto l'esclusione, nell'istanza di riliquidazione del trattamento pensionistico, dei periodi di contribuzione successivi al 2001.

Ciò premesso la tesi del ricorrente appare condivisibile anche alla luce di quanto specificato nella parte motiva della pronuncia della Corte Costituzionale 13 aprile 2017 n. 82, citata ad altri fini da parte dell'Istituto resistente.

La Corte, infatti, in quella sentenza ha ribadito dei principi già espressi ed in particolare ha precisato che *"quando il lavoratore possiede i requisiti assicurativi e contributivi per beneficiare della pensione, la contribuzione acquisita nella fase successiva non può determinare una riduzione della prestazione virtualmente già maturata. Tale principio è stato enunciato con riguardo alla contribuzione volontaria, sulla scorta della finalità caratteristica di tale forma di contribuzione, che si prefigge di*



*ovviare agli effetti negativi, ai fini previdenziali, della mancata prestazione di attività lavorativa e non può risolversi, con paradossale risultato, in un pregiudizio per il lavoratore..... In termini più generali, questa Corte ha in seguito censurato l'irragionevolezza di un meccanismo di determinazione della retribuzione pensionabile che, pur preordinato a garantire al lavoratore una più favorevole base di calcolo per la liquidazione della pensione, correlata all'ultimo scorcio della vita lavorativa, sia foriero di risultati antitetici e incida in senso riduttivo sulla pensione potenzialmente già maturata. Un meccanismo così strutturato entra in conflitto con i principi di proporzionalità tra trattamento pensionistico e quantità e qualità del lavoro prestato durante il servizio attivo (art. 36 primo comma Costituzione) e di adeguatezza delle prestazioni previdenziali (art. 38, secondo comma, Costituzione). In particolare, chiamata a esaminare l'ipotesi di periodi di contribuzione obbligatoria di importo notevolmente inferiore e non necessari ai fini del perfezionamento della minima anzianità contributiva, questa Corte ha ritenuto irragionevole e ingiusto che a maggior lavoro e a maggior apporto contributivo corrisponda una riduzione della pensione che il lavoratore avrebbe maturato al momento della liquidazione della pensione per effetto della precedente contribuzione (sent. n. 264 del 1994, punto 3 del Considerato in diritto). Questa Corte ha ripreso tali argomentazioni anche nell'ipotesi di contribuzione figurativa del lavoratore collocato in regime di integrazione salariale che subisce la falciatura salariale imposta da eventi esterni alla sua volontà e, in ragione della norma censurata, a causa di tale pregiudizio anche nel successivo trattamento pensionistico (sent. n. 995, punto 3 del Considerato in diritto). La natura della contribuzione versata, sia essa volontaria, obbligatoria o figurativa, non riveste alcun rilievo distintivo e non giustifica deroghe al principio provvisto di valenza generale (sent. n. 433 e n. 201 del 1999, n. 427 del 1997). Nel solco tracciato dalle pronunce di questa Corte si è mossa anche la giurisprudenza di legittimità, **ormai consolidata nel ribadire che ogni forma di contribuzione, sopravvenuta rispetto al maturare dell'anzianità assicurativa e contributiva minima, deve essere esclusa dal computo della base pensionabile, ove tale apporto produca un risultato meno favorevole per l'assicurato** (Corte di Cassazione, sez. lav., sent. 25 marzo 2014 n. 6966 e 24*



novembre 2008, n. 27879). Si è precisato che la neutralizzazione non opera per quei periodi contributivi che concorrano ad integrare il requisito necessario per l'accesso al trattamento pensionistico (Corte di Cass, sez. lav., sent. 28 febbraio 2014, n. 4868 e 26 ottobre 2004, n. 20732). Anche dagli sviluppi normativi più recenti, in particolare dall'articolo 12 del D.Lgs 4 marzo 2015 n.22, traspare il ruolo cruciale del meccanismo di neutralizzazione, inteso come criterio volto ad evitare speculazioni e disarmonie nella determinazione della retribuzione".

Si ritiene, in definitiva che la risposta offerta in sede amministrativa dall'Inps e ribadita in questa sede giudiziale con riferimento al fatto che la riliquidazione non possa essere effettuata allorché le retribuzioni ridotte si collochino in un periodo antecedente al quinquennio immediatamente precedente la decorrenza della pensione non trovi corrispondenza nel contenuto della sentenza qui invocata. Invero, il riferimento al quinquennio era strettamente correlato e funzionale alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della L. 29 maggio 1982 n. 297. La Corte ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma succitata nella parte in cui non prevede che" nel caso di esercizio durante l'ultimo quinquennio di contribuzione di attività lavorativa, meno retribuita da parte di un lavoratore che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell'età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di minore retribuzione, in quanto non necessari ai fini del requisito dell'anzianità contributiva minima".

Invero, la norma dichiarata incostituzionale nei termini succitati stabilisce che" per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno 1982 la retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti è costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione", ossia cinque anni.



Il fatto che il ricorrente, dopo la prescritta anzianità contributiva minima, abbia conseguito una contribuzione di attività lavorativa meno retribuita per un periodo superiore al quinquennio (dal 2002 al 2009 secondo quanto asserito in ricorso senza contestazione) non fa venir meno il principio emergente dalla sentenza n. 264/1994 della Corte Costituzionale che è quello di non consentire che la pensione liquidata "possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata al raggiungimento dell'età pensionabile, escludendo dal computo ad ogni effetto i periodi di minore retribuzione in quanto non necessari ai fini del requisito dell'anzianità contributiva minima e calcolando invece la precedente contribuzione obbligatoria e il connesso più ristretto arco temporale lavorativo".

In considerazione di quanto sopra specificato l'istituto dovrà essere condannato alla riliquidazione della pensione nel senso invocato dal ricorrente.

Peraltro, l'Inps ha eccepito nel presente giudizio la prescrizione di cui all'articolo 38 n. 2 lett. d) D.L. 6 luglio 2011 numero 98 che introduce l'articolo 47 bis al D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 e che stabilisce che "si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989 numero 88 o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazione".

La riliquidazione, pertanto, dovrà tener conto della prescrizione nei termini di cui sopra.

La complessità della questione trattata e l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione consentono la compensazione delle spese di lite

P.Q.M.

Il Tribunale di Como in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: accoglie l'istanza di riliquidazione nei termini di cui in motivazione, tenendo conto dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione; compensa le spese di lite.

Como, 23.5.2019



Il Giudice del Lavoro
(Dott. ssa Barbara Cao)

